



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Lodi
Ente di Diritto Pubblico Legge 11-01-1979 n° 12
Via Massimo D'Azeglio, 20 - 26900 Lodi
Tel. 0371/432350 – 432292 Fax 0371/432296
Sito Internet: www.consulentidellavoro.lo.it
E Mail: ordconslav.lodi@tiscalinet.it
ordine.lodi@consulentodellavoropec.it

ORARIO APERTURA UFFICI: da lunedì a venerdì ore 10.00-12.30

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI - D.M. 2.12.1997

Per una corretta applicazione del D.M. 2.12.1997 contenente “*nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*” (che si allega), si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

a) la domanda in carta legale, *come da allegato*, da presentare al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro deve essere corredata da copia firmata del presente “*pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti*” (allegata);

b) nel caso in cui il professionista, presso lo studio del quale si svolgerà il praticantato, **NON SIA UN CONSULENTE DEL LAVORO**, oltre alla attestazione, **si dovrà allegare anche una copia della comunicazione inviata da almeno tre anni all'Ispettorato provinciale del lavoro** (ora Servizio Ispezione del lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro), nel cui ambito territoriale svolge gli adempimenti in materia di lavoro (art. 1 della Legge 11.1.1979, n° 12).

Inoltre, nel caso in cui il professionista **SIA UN CONSULENTE DEL LAVORO NON ISCRITTO A QUESTO ALBO** oppure un **AVVOCATO**, un **DOTTORE COMMERCIALISTA**, un **RAGIONIERE COLLEGIATO**, oltre agli adempimenti di cui sopra, occorrerà produrre anche un certificato di iscrizione all'Albo o Ordine o Collegio presso il quale il professionista è iscritto.

Quanto precede, per consentire a questo Consiglio di svolgere gli accertamenti necessari nel più breve tempo possibile;

c) il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (art. 3, c. 1 del D.M. 2.12.1997);

d) il periodo di pratica di almeno due anni si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio provinciale (art. 3, c. 1 del D.M. 2.12.1997). Al termine del biennio, il praticante può richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 6, c. 3) e, una volta ottenuto tale certificato, **può chiedere di mantenere l'iscrizione nel registro per un ulteriore periodo massimo di due anni** (art. 6, c. 5);

e) il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse (art. 4, c. 1 del D.M. 2.12.1997);

f) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bollettino di c/c. postale, quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi **non frazionabili** stabiliti dal Consiglio provinciale per ciascun anno e cioè:

all'atto dell'iscrizione: € 280.00 (comprensivo di € 150,00 quota annuale ed € 130,00 una-tantum);

2° anno: € 150.00;

3° e 4° anno: € 300.00.

L'eventuale rinuncia a tale iscrizione dovrà essere fatta pervenire, per iscritto ed in bollo (ove prescritto), entro il 31.12. In mancanza, il contributo è dovuto anche per l'anno successivo;

g) come previsto dall'art. 5, c. 8 D.M. 2.12.97, al compimento di ogni anno di effettiva pratica il praticante deve presentare al Consiglio provinciale, **entro 30 giorni** da tale compimento, **una relazione dettagliata** sulle principali pratiche frequentate nel periodo predetto (riguardanti il diritto del lavoro, la legislazione sociale ed il diritto tributario) **controfirmata dal professionista**. Le eventuali richieste di integrazioni, determinate da carenze riscontrate nell'esame delle relazioni stesse, dovranno essere soddisfatte **entro i limiti di tempo assegnati**.

Dal momento che dette integrazioni costituiscono parte integrante delle relazioni medesime, eventuali ritardi determineranno l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Massima cura dovrà essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti dall'art. 5, c. 9. Particolare attenzione dovrà essere osservata per quanto riguarda i termini **perentori** per la presentazione degli elaborati unitamente al libretto della pratica (60 giorni dalla diffida ad adempiere e 30 giorni nel caso di trasferimento da uno studio ad altro), trascorsi inutilmente i quali il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all'iscrizione;

h) il libretto della pratica rappresenta la cronistoria del periodo di praticantato svolto. Di qui la necessità per il praticante e per il professionista di provvedere a tutte le annotazioni di rispettiva competenza così come richiesto ed alle relative firme di convalida, assumendosene piena e completa responsabilità. A tal proposito non sarà inutile rammentare la previsione di sanzioni contenuta nell'art. 5, c. 6 e 7 del D.M. predetto.

Ovviamente, per ciò che concerne le annotazioni di cui all'art. 5, c. 1, esse saranno apposte in modo sintetico, dovendo trovare riscontro nelle relazioni dettagliate di cui alla precedente lett. g).

PER PRESA VISIONE

.....
(firma per esteso del praticante)

..... li